Rapporto (annulla e sostituisce quello precedentemente distribuito)

numero	data	Dipartimento
6470 R	22 ottobre 2013	CONSIGLIO DI STATO

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 1° marzo 2011 concernente la modifica della Legge sui sussidi cantonali, della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato e di altre leggi speciali

1. INTRODUZIONE

Con il messaggio in esame, il Consiglio di Stato propone alcune modifiche della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994, della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 e di altre leggi speciali.

Le modifiche legislative in oggetto completano l'aggiornamento della legislazione sui sussidi, avviata nel 2007, e rispondono a quanto richiesto con le seguenti due mozioni:

- Raoul Ghisletta e cofirmatari "Collaborazione dei Comuni nell'accertamento fiscale e nell'accertamento del diritto ai sussidi/finanziamenti cantonali" (29 maggio 2006);
- Raoul Ghisletta per il gruppo PS "Per una revisione della Legge quadro sui sussidi e delle leggi settoriali sui sussidi" (2 dicembre 2008).

Rispetto al messaggio in oggetto, il relativo decreto legislativo concernente la determinazione dei limiti di competenza in materia di spese è stato aggiornato dal Consiglio di Stato, con risoluzione governativa n. 5134 dell'8 ottobre 2013, così come a quello allegato al presente rapporto.

2. LE MODIFICHE DI LEGGE PROPOSTE

Le modifiche di legge proposte sono finalizzate al miglioramento delle disposizioni inerenti l'approvazione, l'erogazione e il controllo dei contributi cantonali e ad adeguare le diverse leggi speciali alla legge quadro sui sussidi, garantendo pure il necessario coordinamento tra le diverse norme previste in materia. Si tratta inoltre di procedere all'introduzione di un limite generale di competenza finanziaria tra Consiglio di Stato e Gran Consiglio, adeguando le relative legge finanziaria e le diverse leggi speciali.

2.1 Legge sui sussidi cantonali

Le modifiche della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (LSuss) danno seguito alle indicazioni conclusive contenute nel messaggio n. 6001 del 27 novembre 2007 e a quanto richiesto nella mozione del2 dicembre 2008 di Raoul Ghisletta per il gruppo PS "Per una revisione della Legge quadro sui sussidi e delle leggi settoriali sui sussidi".

1.0064

La LSuss è completata da cinque nuove disposizioni di legge concernenti:

- il controllo dell'esecuzione del compito per il cui adempimento viene concesso l'aiuto dello Stato;
- la modifica di progetti sussidiati;
- il sussidio a progetti realizzati a tappe;
- l'obbligo al pubblico dipendente di informare la competente autorità in caso di contravvenzione;
- il nuovo termine di prescrizione per la restituzione dei sussidi.

2.1.1 Il controllo dell'esecuzione del compito

La nuova norma prevede che l'autorità competente controlla se il beneficiario adempie il compito secondo le disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni. Essa può limitarsi a controlli sommari o puntuali se altre istanze, in particolare autorità comunali o altri enti, verificano elementi determinanti oppure se si tratta di prestazioni periodiche, globali o di importo di modesta entità (art. 14a LSuss).

2.1.2 Modifiche a progetti sussidiati

La nuova norma prevede che il beneficiario può procedere a modifiche importanti o che comportano spese supplementari soltanto con l'accordo dell'istanza competente (art. 14b LSuss). Essa completa e precisa l'obbligo di informazione che già incombe al richiedente in conformità all'art. 8 cpv. 2 LSuss.

2.1.3 Progetti realizzati a tappe

La nuova norma prevede che, per i progetti realizzati a tappe, il sussidio viene calcolato tenendo conto dell'importo globale della spesa. Rimangono riservati i casi particolari dove l'importo globale della spesa non può essere determinato immediatamente per tutte le tappe del progetto (art. 11a LSuss). Trattasi di un principio analogo a quello previsto dall'art. 6 cpv. 3 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) per l'aggiudicazione di diverse commesse singole o lotti simili fra di loro, che il Consiglio di Stato propone di introdurre nella LSuss, su indicazione della Commissione d'inchiesta amministrativa incaricata di esaminare le modalità di sussidio dei progetti di sviluppo della stazioni di Bosco Gurin e Carì (Rapporto pag. 80 n. 9.3.1).

2.1.4 Obbligo del funzionario di informare la competente autorità in caso di contravvenzione

La nuova norma prevede che il pubblico dipendente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di una contravvenzione alla LSuss debba informare senza indugio l'autorità competente e trasmettere i relativi atti (art. 8 cpv. 6 LSuss).

Detta norma corrisponde a quella prevista nell'art. 181 del Codice ticinese di procedura penale che stabilisce l'obbligo per ogni autorità, funzionario o pubblico impiegato di informare immediatamente il Procuratore pubblico nel caso di notizia di un reato di azione pubblica.

2.1.5 Prescrizione per la restituzione di sussidi

La nuova norma prevede un termine di prescrizione di dieci anni per il diritto alla restituzione di sussidi indebitamente ricevuti dal beneficiario (art. 20 cpv. 1 LSuss).

La disposizione attuale prevede invece un termine unico di prescrizione di cinque anni sia per il diritto al versamento, sia per il diritto alla restituzione dei sussidi. Aumentando a dieci anni il termine di prescrizione, si garantisce all'autorità competente un maggior margine di manovra per ottenere la restituzione di sussidi indebitamente ricevuti.

2.2 Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato

Le modifiche della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF) concernono l'introduzione di un limite generale di competenza finanziaria tra Consiglio di Stato e Gran Consiglio, uniformando in merito le relative diverse norme delle leggi in vigore.

I limiti di competenza del Consiglio di Stato variano attualmente da un minimo di fr. 100'000.- a un massimo di fr. 1'000'000.- per le spese di investimento e da un minimo di fr. 10'000.- a un massimo di fr. 250'000.- per le spese ricorrenti.

2.2.1 Limiti di competenza

La nuova norma prevede che gli atti comportanti una nuova spesa unica sino a fr. 500'000.- e ricorrente sino a fr. 125'000.-, salvo eccezioni previste dalla legge, siano di competenza del Consiglio di Stato. Detti limiti si riferiscono alla spesa totale, dedotte eventuali entrate per contributi, nella misura in cui il loro versamento e la loro entità sono certi (art. 27a LGF).

2.2.2 Credito di impegno

La nuova norma prevede che l'istanza competente autorizzi la spesa lorda, stanziando il relativo credito al netto di eventuali entrate per contributi (art. 22 cpv. 1bis LGF).

L'autorità potrà concedere dunque il credito in funzione della spesa netta mentre le norme relative alla delimitazione delle competenze saranno applicabili con riferimento alla spesa netta.

2.2.3 Abrogazione di alcune norme

L'introduzione del limite generale in oggetto consegue l'abrogazione dell'attuale art. 28 cpv. 2 e 3 LGF. La ratifica del Gran Consiglio di crediti sino a fr. 200'000.- diventa in effetti superflua.

2.3 Le altre leggi speciali

L'introduzione del limite generale in oggetto consegue pure l'abrogazione o la modifica di alcune norme di una trentina di leggi speciali, nelle quali sono previsti dei limiti di competenza decisionali in materia di spesa e di cui al disegno di Decreto legislativo concernente la determinazione dei limiti di competenza in materia di speso, aggiornato dal Consiglio di Stato con risoluzione governativa n. 5134 dell'8 ottobre 2013 e di cui a quello allegato al presente rapporto.

3. CONCLUSIONE

La Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio del Consiglio di Stato e i relativi decreti, dei quali quello concernente la determinazione dei limiti di competenza in materia di spese, aggiornato con risoluzione governativa n. 5134 dell'8 ottobre 2013, così come all'allegato al presente rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Fabio Bacchetta-Cattori, relatore
Badasci - Bignasca A. - Brivio - Caimi -
Chiesa - Dadò - Foletti - Garobbio - Gianora -
Guerra - Guidicelli - Kandemir Bordoli -
Lurati S. - Savoia - Solcà - Vitta

Disegno di

LEGGE

sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 1° marzo 2011 n. 6470 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 22 ottobre 2013 n. 6470 R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 è così modificata:

Art. 8 cpv. 6 (nuovo)

[6]Il pubblico dipendente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di una contravvenzione alla presente legge, deve informare senza indugio l'autorità competente e trasmetterle i relativi atti.

Art. 11a (nuovo)

Progetti realizzati a tappe

[1]Per i progetti realizzati a tappe, il sussidio viene calcolato tenendo conto dell'importo globale della spesa.

[2]Rimangono riservati i casi particolari dove l'importo globale della spesa non può essere determinato immediatamente per tutte le tappe del progetto.

Art. 14a (nuovo)

Controllo dell'esecuzione dal compito

[1]L'autorità competente controlla se il beneficiario adempie il compito secondo le disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni.

[2]Essa può limitarsi a controlli sommari o puntuali:

a) se altre istanze, ed in particolare autorità comunali o altri enti, verificano elementi determinanti, oppure
b) se si tratta di prestazioni periodiche, globali o di importo di modesta entità.

Art. 14b (nuovo)

Modifica di progetti

Il beneficiario può procedere a modifiche importanti o che comportano spese supplementari soltanto con l'accordo dell'istanza competente.

Art. 20 cpv. 1

[1]Il diritto al versamento di sussidi si prescrive in cinque anni; il diritto alla restituzione in dieci anni.

II.

[1]Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi.

[2]Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la determinazione dei limiti di competenza in materia di spese

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 1° marzo 2011 n. 6470 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 22 ottobre 2013 n. 6470 R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 1bis (nuovo)

[1bis]L'istanza competente autorizza la spesa lorda, stanziando il relativo credito al netto di eventuali entrate per contributi.

Art. 27a - Limiti di competenza (nuovo)

[1]Salvo eccezioni previste dalla Legge, gli atti che comportano una nuova spesa unica fino a 500'000 franchi e ricorrente fino a 125'000 franchi sono di competenza del Consiglio di Stato.

[2]I limiti di cui al cpv. 1 si riferiscono alla spesa totale, dedotte eventuali entrate per contributi, nella misura in cui il loro versamento e la loro entità sono certi.

Art. 28 cpv. 2 e 3

[2]*Abrogato*

[3]*Abrogato*

II.

La legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:

Art. 43 cpv. 3

[3]*Abrogato*

III.

La legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990 è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

[2]*Abrogato*

IV.

La legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951, del 19 giugno 1978 è modificata come segue:

Art. 2

Il Gran Consiglio è competente a discutere, a scadenza quadriennale, il piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie e, secondo le necessità, gli aggiornamenti intermedi dello stesso.

Art. 3 cpv. 2 lett. a)

[2]Esso ha le competenze che non siano espressamente conferite ad altre Autorità; è in particolare competente a:

a) concedere i sussidi per le spese d'esercizio e per quelle di cui agli art. 30 e 33;

V.

La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie) del 15 settembre 2003 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 e cpv. 3 lett. f)

[1]*Abrogato*

[3]Esso assicura le prestazioni di servizio sociale collettivo, in particolare:

f) a*brogata*

VI.

La legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1996 (legge giovani) è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 1 lett. a)

[1]Il Cantone può concedere sussidi:

a) per la fondazione, l'acquisto di arredamento, le attrezzature, l'ampliamento e l'ammodernamento fino ad un massimo del 50% delle spese effettive;

VII.

La legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4

[4]*Abrogato*

VIII.

La legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 è modificata come segue è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

[3]*Abrogato*

IX.

La legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 è modificata come segue:

Art. 8

Il Gran Consiglio discute, ogni 4 anni, i principi della pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio e li approva oppure li rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato; la presentazione per il voto di emendamenti è esclusa.

Art. 9 cpv. 1 lett. f)

[1]Il Consiglio di Stato, tenuto conto delle specifiche realtà locali:

f) concede contributi per le spese d'esercizio e quelle di cui all'art. 43 della presente legge.

X.

La legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 è modificata come segue:

Art. 16 marginale, cpv. 1 e 2

Istanze di sussidio

[1]*Abrogato*

[2]*Abrogato*

XI.

La legge cantonale sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 è modificata come segue:

Art. 90 cpv. 1

[1]Il contributo cantonale è stabilito in base alla capacità finanziaria dei Comuni.

Art. 106 cpv. 1

[1]Il contributo cantonale è stabilito in base al tipo di intervento, alla capacità finanziaria del beneficiario ed alla copertura provenienti da altre fonti, alla partecipazione della Confederazione ed alla disponibilità dei relativi crediti.

XII.

La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 è modificata come segue:

Art. 22 marginale, cpv. 1

a) Autorità di ricorso

[1]*Abrogato*

XIII.

La legge sulle strade del 23 marzo 1983 è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 2

[2]Se i crediti sono stanziati dal Consiglio di Stato, lo stesso è competente per decidere sui relativi ricorsi dei comuni.

XIV.

La legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS) è modificata come segue:

Art. 13

Abrogato

XV.

La legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo) è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 1

[1]*Abrogato*

XVI.

La legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975 è modificata come segue:

Art. 112

Abrogato

XVII.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) è modificata come segue:

Art. 23 marginale, cpv. 1

e) Diritto applicabile

[1]*Abrogato*

XVIII.

La legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 è modificata come segue:

Art. 13

Abrogato

XIX.

La legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 è modificata come segue:

Art. 25a cpv. 4

[4]*Abrogato*

XX.

La legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 è modificata come segue:

Art. 26 cpv. 1

[1]*Abrogato*

XXI.

La legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Art. 12

Abrogato

XXII.

La legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 è modificata come segue:

Art. 52 cpv. 2

[2]*Abrogato*

XXIII.

La legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 5

[5]*Abrogato*

XXIV.

La legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 2

[2]*Abrogato*

XXV.

La legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997 è modificata come segue:

> ***Art. 22***
>
> Il Consiglio di Stato delibera l'importo del contributo alle singole aziende nei limiti del credito quadro ripartito sui singoli anni e concede gli sgravi fiscali. Decide inoltre gli altri aiuti previsti dalla presente legge nei limiti previsti dall'art. 27a LGF.

XXVI.

Il decreto legislativo concernente la concessione di una delega al Consiglio di Stato per stipulare contratti di locazione o di affitto degli spazi necessari alle scuole o ai servizi amministrativi, che comportano una spesa annua inferiore all'importo di fr. 50'000.- per oggetto del 5 novembre 1990 è abrogato.

XXVII.

[1]Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

[2]Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.